

[schema] CONTRATTO PER SERVIZIO DI “SERVIZIO DI CONDUZIONE
 E GESTIONE DI INTERVISTE DA REALIZZARSI CON TECNICA CATI
 PER LA REALIZZAZIONE DELL’INDAGINE IMQ 2021 (LOTTO _ CIG
 _____)

Indice

Articolo 1. Oggetto	4
Articolo 2. Durata ed esecuzione del servizio	5
Articolo 3. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia	6
Articolo 4. Obblighi e adempimenti da parte dell’impresa	7
Articolo 5. Proprietà di prodotti in genere	11
Articolo 6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive	12
Articolo 7. Subappalto	15
Articolo 8. Attività preparatorie all’avvio dell’indagine	20
Articolo 9. Produttività delle risorse impiegate	20
Articolo 10. Conduzione e gestione delle interviste	23
Articolo 11. Obbligo di reportistica	24
Articolo 12. Monitoraggio della committente.....	24
Articolo 13. Verifica di conformità e quota sospesa.....	25
Articolo 14. Penali e rilievi	29
Articolo 15. Corrispettivo	33
Articolo 16. Fatturazione e pagamento	35

Articolo 17.	Garanzia definitiva.....	39
Articolo 18.	Recesso	41
Articolo 19.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	42
Articolo 20.	Trasparenza dei prezzi	43
Articolo 21.	Risoluzione	44
Articolo 22.	Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	48
Articolo 23.	Obblighi di riservatezza.....	50
Articolo 24.	Trattamento dei dati personali	51
Articolo 25.	Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza	54
Articolo 26.	Disposizioni finali.....	55

TRA

L'Agenzia della Mobilità Piemontese (C.F.: 97639830013), con sede in Torino
Corso Marconi, 10, di seguito Agenzia, in persona del Direttore Generale
Cesare Paonessa che agisce in nome e per conto dell'Ente (di seguito definita
anche AMP o Committente),

E

con sede in _____, C.F. _____ P.IVA _____,

PEC : _____, in persona del legale rappresentante _____,
domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito definita Impresa

Premesso che:

– - che con determinazione n° _____ è stato aggiudicato a
favore dell'impresa l'appalto per il servizio di conduzione e gestione di
interviste da realizzarsi con tecnica cati per la realizzazione dell'indagine
IMQ 2021,

[Lotto 1 - Sondaggio sulla mobilità nelle macro-aree "Città di Torino" e
"Cintura di Torino" CIG [...];]

[Lotto 2 - Sondaggio sulla mobilità nelle macro-aree "Provincia di Asti",
"Provincia di Alessandria", "Provincia di Novara", "Provincia di Biella",
"Provincia di Vercelli", "Provincia del Verbano Cusio Ossola" CIG [...];]

[Lotto 3 - Sondaggio sulla mobilità nelle macro-aree "Area esterna della
Città Metropolitana" e "Provincia di Cuneo" CIG [...];]

[Lotto 4 - Sondaggio sulla qualità percepita dell'uso dei modi di trasporto
nell'intera regione Piemonte CIG [...]]

– che l'impresa ha provveduto alla trasmissione della documentazione
richiesta ed i controlli effettuati da AMP hanno avuto esito positivo.

– Tutto ciò premesso

tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Oggetto

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione del servizio di conduzione e gestione di interviste da realizzarsi con tecniche cati per la realizzazione dell'indagine IMQ 2021 LOTTO [...], da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute "nell'Offerta Tecnica", nel "Capitolato Speciale" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Speciale.

3. Fermo restando quanto prescritto nel Capitolato Speciale, l'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate come previsto nel Capitolato Speciale; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto, nel Capitolato Speciale (comprensivo dei relativi allegati) e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

5. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.

31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore

dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott.

6. È designato quale Responsabile del contratto per l'Impresa, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, il Dott. _____.

Articolo 2. Durata ed esecuzione del servizio

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione delle attività, come riportata nel relativo verbale di avvio dell'esecuzione contratto redatto in contraddittorio con l'Impresa, così come previsto ai punti 5.1 e 5.2 del Capitolato Speciale.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Nel corso del periodo preparatorio all'inizio della rilevazione, secondo le modalità e tempistiche dettate nel Capitolato Speciale, l'Impresa dovrà svolgere tutte le attività propedeutiche finalizzate al regolare svolgimento dell'Indagine. Tali attività si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.

4. L'impresa garantisce la copertura di tutti i servizi offerti per l'esecuzione dell'appalto sino alla chiusura delle attività coincidente con la trasmissione

della nota con i risultati della verifica di completezza secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale (punto 5.12). L'AMP si riserva la facoltà di apportare, in corso di esecuzione, variazioni al calendario delle attività dandone pronta comunicazione all'Impresa e senza oneri aggiuntivi.

Articolo 3. Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto della

quantità massima prevista alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "E" (Dichiarazione d'offerta).

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

Articolo 4. Obblighi e adempimenti da parte dell'impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero

essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

5. L'Impresa si impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture, apparecchiature, attrezzature nonché le figure professionali necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Speciale e negli atti di gara richiamati in premessa;

b) assicurare la serietà, affidabilità e professionalità di tutte le figure professionali impiegate e, specialmente, degli intervistatori incaricati delle attività di rilevazione al fine di garantire la qualità del servizio richiesto, nelle tempistiche prescritte da AMP;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi – comprensivi della relativa

documentazione – atti a garantire gli elevati e prescrittivi livelli di servizio

richiesti anche ai fini del monitoraggio effettuato dal AMP in ordine alla

conformità del servizio reso rispetto alle norme contrattualmente previste;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte

le indicazioni operative relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale, nonché le indicazioni di indirizzo e di controllo che a tale

scopo saranno predisposte e comunicate da AMP;

e) comunicare tempestivamente ad AMP ogni circostanza che abbia influenza

sull'esecuzione contrattuale e le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando

analiticamente le variazioni ed i nominativi delle nuove figure professionali

subentranti.

6. L'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la

sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non

idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte

della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

7. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle

risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente.

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, la Committente si riserva la facoltà

di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5

(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

L'Impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività

contrattuali senza soluzione di continuità.

9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione di una delle risorse senza

la necessaria preventiva autorizzazione della Committente, quest'ultima si

riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale come definita nel successivo Articolo 14.

10. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto>.

12. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

13. L'Impresa si obbliga ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 24 bis comma 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge

7 agosto 2012, n. 143, relative alla iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 da parte degli operatori economici “che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali”. AMP si riserva di compiere verifiche atte ad accertare la regolare iscrizione al suddetto registro per tutta la durata del contratto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 5. Proprietà di prodotti in genere

1. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto (tra i quali, ad. Esempio, i questionari, tutti i dati raccolti e ogni altro eventuale materiale prodotto/elaborato nel corso dell'Indagine) è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.

2. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo Articolo 21 “Risoluzione” del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

4. Le parti convengono che l'indirizzario e gli elenchi telefonici utilizzati per l'esecuzione dell'Indagine, rimarranno di proprietà di AMP..

5. Il Fornitore si impegna, durante tutto il periodo delle attività oggetto del presente Contratto, a non effettuare, nel corso delle stesse interviste, rilevazione di dati per conto di altri committenti e, più in generale a non perseguire, nell'ambito delle interviste, finalità diverse da quelle specificatamente descritte dal questionario e dalle istruzioni fornite da AMP.

6. È fatto altresì divieto al Fornitore di riprodurre su qualsiasi tipo di supporto i dati statistici relativi alla presente Indagine.

7. I diritti di cui al presente articolo devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

Articolo 6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle

associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

4. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto.

5. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.

6. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via PEC da parte della Committente, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.

7. Il Responsabile del contratto è l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente e/o dalla Amministrazione.

8. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

9. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del contratto, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la

Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.

11. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

12. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Articolo 7. Subappalto

<se il subappalto è previsto, inserire successivi commi da 1 a 19>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso la Committente, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto: *i)* l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; *ii)* dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; *iii)* dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, *iv)* documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine specificamente previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente

contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.

5. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere

indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

12. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga

a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

15. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

16. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8. Attività preparatorie all'avvio dell'indagine

1. Prima dell'avvio dell'indagine, l'impresa è obbligata a svolgere tutte le attività propedeutiche al regolare svolgimento delle rilevazioni, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dal Capitolato Speciale o, se del caso, espressamente concordate con AMP.

2. Con riferimento all'indagine richiesta, l'Impresa si obbliga a predisporre il sistema CATI e i questionari elettronici secondo le specifiche tecniche richieste da AMP e nei tempi prestabiliti dal Capitolato Speciale.

Articolo 9. Produttività delle risorse impiegate

1. Tutte le risorse e le relative figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al ruolo richiesto nel Capitolato Speciale.

2. L'impresa, contestualmente alla redazione del verbale di avvio di esecuzione del contratto, si impegna a consegnare alla Committente, i

curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) e l'elenco completo dei nominativi delle risorse professionali impiegate nell'esecuzione del Contratto, fatta eccezione per l'elenco degli intervistatori, che sarà fornito due settimane prima dell'inizio della formazione preliminare all'avvio delle rilevazioni. In caso di richiesta della Committente, l'Impresa dovrà trasmettere anche i curricula relativi agli intervistatori. I curricula suddetti dovranno essere accompagnati da autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ovvero da attestazione/certificazione dell'Ente/Impresa beneficiario/a dell'attività prestata dal soggetto, recanti la chiara indicazione dell'esperienza maturata nella funzione della risorsa professionale, anche in coerenza con quanto eventualmente offerto in sede migliorativa. Qualora tali dichiarazioni / attestazioni / certificazioni non fossero prodotte unitamente ai curricula, AMP si riserva di chiederne la produzione in un momento successivo e di verificare, in ogni caso, la correttezza e veridicità delle informazioni rese.

3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, garantendo anche il costante monitoraggio interno sulle attività delle figure professionali con particolare riferimento agli intervistatori così come prescritto nel Capitolato Speciale, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a AMP e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14, il nominativo e il curriculum della nuova figura professionale.

4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14.

L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

5. Qualora, nell'ambito delle attività di supervisione e monitoraggio sulle attività del servizio effettuate dal Fornitore ai sensi del punto 4.7 del Capitolato Speciale (relative al ricontatto delle persone intervistate, per verificare il regolare svolgimento delle interviste), dovesse risultare la mancata effettuazione dell'intervista, dichiarata invece come eseguita, il Fornitore del Servizio dovrà comunicare tale esito all'AMP entro 2 (due) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. Articolo 14 e dovrà procedere alla sostituzione dell'intervistatore.

6. Si precisa che la nuova figura professionale deve avere competenze ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, AMP si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.

8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte di AMP del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura

professionale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato da AMP, pena l'applicazione delle relative penali di cui al successivo articolo Articolo 14.

9. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 10. Conduzione e gestione delle interviste

1. Nello svolgimento dell'Indagine oggetto del presente Contratto, l'Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste dal Capitolato Speciale e nel rigoroso rispetto della calendarizzazione richiesta da AMP.

2. Le indicazioni metodologiche e le tempistiche previste devono essere, altresì, rigorosamente osservate da tutto il personale impiegato dall'Impresa e, in particolare, dagli intervistatori impegnati nell'attività di rilevazione attraverso il telefono.

3. L'Impresa prende atto che tutte le interviste devono essere effettuate, in maniera continuativa durante i periodi adibiti all'attività di rilevazione sulla base dei campioni definiti, impegnando i giorni e gli orari stabiliti nel Capitolato Speciale in base alla specifica tecnica e rispettando improrogabilmente le scadenze fissate per la trasmissione dei dati all'AMP.

4. Nel rispetto del calendario dell'Indagine, l'Impresa provvede alla distribuzione del carico di lavoro tra gli intervistatori e all'assegnazione delle interviste, le quali devono svolgersi esclusivamente attraverso l'utilizzo del telefono contattando il recapito di telefonia fisso o mobile abbinato, e comunque secondo le regole stabilite in sede di Capitolato Speciale e quelle ulteriori segnalate da AMP in corso di esecuzione.

5. L'Impresa assicura e garantisce, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al successivo Articolo 11 "Obbligo di reportistica", la costante supervisione e il monitoraggio interno sull'attività degli intervistatori, al fine di prevenire situazioni di criticità che possano influire sull'andamento delle rilevazioni.

Articolo 11. Obbligo di reportistica

1. L'impresa, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale, è tenuta ad effettuare, con carattere di continuità, il monitoraggio delle attività mediante la produzione di apposita reportistica, al fine di assicurare la qualità del servizio e sanare le criticità riscontrate in corso di svolgimento.

2. L'impresa dovrà inoltrare alla Committente, secondo le cadenze disciplinate in sede di Capitolato Speciale, tutta la reportistica richiesta in ordine all'andamento delle rilevazioni e all'operato degli intervistatori, pena l'elevazione di rilievi o l'applicazione delle penali ove previsto.

Articolo 12. Monitoraggio della committente

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Speciale.

2. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente, al sistema

di gestione del servizio oggetto del presente contratto, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.

3. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche (verifiche mirate), effettuate dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Articolo 13. Verifica di conformità e quota sospesa

1. In corso di contratto la Committente, tramite il Direttore dell'Esecuzione, effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali

2. L'operatività del sistema CATI utilizzato per l'Indagine, messo disposizione dall'Impresa in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale, è sottoposta ad una prima verifica inerente il complesso delle funzionalità richieste, per il controllo di tali funzionalità e rispondenza ai requisiti richiesti nel Capitolato Speciale; tale verifica verrà effettuata dall'AMP, secondo le procedure, le modalità e le tempistiche ivi indicate, nonché quelle migliorative eventualmente offerte, in contraddittorio con l'Impresa.

3. Nel corso delle procedure di test del sistema CATI, l'AMP si riserva la facoltà di formulare richiesta di modifiche e correttivi, da sottoporre a test, al fine di ottenere la piena e ottimale rispondenza alle funzionalità e

caratteristiche richieste.

4. La verifica di cui al comma 2 si intende positivamente superata solo se le verifiche di funzionalità e rispondenza abbiano dato esito positivo durante l'effettuazione del Sondaggio Pilota previsto al punto 4.5 del Capitolato Speciale; tutti gli oneri e le spese della verifica sono a carico dell'Impresa. L'esito positivo della verifica del Sistema CATI è attestato da apposito verbale da cui risulta la messa a disposizione da parte dell'Impresa, del sistema e dei questionari nella versione definitiva pronta all'utilizzo e per l'avvio della rilevazione e la contestuale accettazione da parte dell'AMP. Tale verbale deve essere sottoscritto tra le parti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
5. Resta inteso che l'AMP si riserva, anche in corso di rilevazione, la possibilità di richiedere modifiche, senza oneri economici aggiuntivi, sulla base di problematiche rilevate nonché in ragione delle esigenze di aggiornamento del questionario e delle funzioni previste dal suddetto Sistema.
6. In caso di mancato rispetto delle tempistiche indicate in sede di Capitolato Speciale da parte dell'Impresa, l'AMP provvederà all'applicazione delle penali previste.
7. Al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, rispetto alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto, con riferimento alle attività di conduzione e gestione delle interviste relative all'Indagine effettuate con tecnica CATI, l'AMP effettua verifiche a partire dalla data di avvio della rilevazione (come specificata nel Capitolato Speciale) ed entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura delle attività.

8. AMP si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.

9. L'accettazione del complesso delle attività di intervista avverrà in sede di verifica di correttezza formale dei dati consegnati in seguito alla conclusione delle attività di intervista così come disciplinato dai punti 5.9 e 5.10 del Capitolato Speciale.

10. La Verifica di conformità del servizio si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati. La verifica di conformità è effettuata in occasione della "Verifica di completezza" prevista al punto 5.12 del Capitolato Speciale.

11. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 1, relativamente alle attività verificate da parte della Committente. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la Committente rilascerà il "certificato di regolare esecuzione" qualora risulti che l'Impresa abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

12. Nel caso in cui, durante le operazioni verifica, effettuate in relazione ai

precedenti commi, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal Capitolato Speciale o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione dei casi riscontrati.

13. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Speciale o di quelli migliorativi offerti.

14. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell' Articolo 21 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

15. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

16. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

17. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

18. Per quanto attiene al grado completezza, l'Impresa prende atto ed accetta

che, in caso di mancato raggiungimento del valore soglia previsto, AMP non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale e di seguito illustrati, salva l'applicazione di ulteriori penali ove previste.

19. Qualora dalle verifiche di conformità dovesse risultare che il grado di completezza di cui al par. 4.10 del Capitolato Speciale, sia inferiore <al 75% ovvero valore migliorativo offerto>, l'AMP non riconoscerà all'Impresa, una quota del corrispettivo unitario calcolata secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Riduzione (assoluta) della quota di popolazione mobile con arrotondamento al primo decimale più vicino	% Quota sospesa sul corrispettivo unitario
Da -0,5% a -1,4%	0,50%
Da -1,5% a -3,4%	1,00%
Da -3,5% a -6,4%	3,00%
Da -6,5% a -7,4%	4,50%
Da -7,5% a -8,4%	6,00%
Da -8,5 a -9,4% %	8,00%
Da -9,5 a -10,5% %	10,00%

20. In caso di grado di completezza maggiore o uguale <al 75% ovvero valore migliorativo offerto> sarà riconosciuto l'intero importo unitario previsto a titolo di corrispettivo.

Articolo 14. Penali e rilievi

1. Mancato rispetto delle soglie relative al grado di completezza delle

interviste effettuate con tecnica CATI. Qualora dalle verifiche effettuate dall'AMP, il grado di completezza delle interviste CATI risulti inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto <al 75% ovvero valore migliorativo offerto>, per ogni punto percentuale in diminuzione l'AMP applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00). Qualora la percentuale di completezza risulti inferiore al 60% AMP si riserva di procedere alla risoluzione del Contratto.

2. **Mancato svolgimento delle interviste.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'AMP, dovesse risultare che anche una sola persona intervistata non abbia rilasciato l'intervista dichiarata come effettuata, l'AMP applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni evento.

3. **Utilizzo di intervistatori che non hanno effettuato i cicli formativi previsti.** Nell'ipotesi in cui, dalle verifiche effettuate dall'AMP, dovesse risultare l'utilizzo di intervistatori che non abbiano effettuato i cicli formativi previsti, l'AMP applicherà una penale pari ad euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun intervistatore.

4. **Mancato rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Speciale o dal Contratto.** Per ogni giorno (lavorativo) di ritardo rispetto a tutte le tempistiche, ad esclusione delle tempistiche oggetto anche di rilievi o ulteriori ipotesi di penali specificamente previste nel presente articolo, l'AMP applicherà una penale pari all'1‰ (un per mille) del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo. L'AMP si riserva inoltre di procedere alla risoluzione del contratto o all'affidamento in danno qualora dovesse perdurare per oltre 15 giorni successivi alla segnalazione

dell'AMP.

5. Eccesso di rilievi per irregolare svolgimento delle interviste risultante

dalle attività di monitoraggio di AMP. Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, nel corso delle verifiche effettuate dall'AMP, l'irregolare svolgimento di almeno una intervista, AMP effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi, l'AMP applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

6. Eccesso di rilievi per mancata corrispondenza tra il numero di figure

professionali impiegate e quelle offerte. Ogni qual volta si riscontri, nell'arco della durata contrattuale, la mancata corrispondenza tra il numero di figure professionali impiegate e quelle offerte nel corso delle verifiche effettuate, AMP effettuerà un rilievo. Qualora si riscontri il superamento di n. 3 rilievi, la Committente applicherà una penale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00). Resta inteso che, dal momento del rilievo da parte della Committente, il Fornitore dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni lavorativi a reintegrare il numero di figure professionali, pena l'applicazione della penale di cui al comma 4.

7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e

valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa da questa comunicate all'AMP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

8. Nel caso di inadempienze di cui all'Articolo 6 "Obblighi derivanti dal

rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.

9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi,

l'AMP si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere ad AMP l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Impresa stessa.

11. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'Articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

12. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del valore di cui al successivo articolo Articolo 15 "Corrispettivo" comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale valore, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

13. I rilievi saranno emessi dal Direttore dell'Esecuzione dell'AMP e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenerne uno o più. La reiterazione e l'accumulo di rilievi dà luogo all'applicazione delle relative penali nelle ipotesi disciplinate ai commi che precedono.

14. Qualora l'Impresa ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del

rilievo dovrà sottoporre a AMP un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni.

Articolo 15. Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, è pari a <inserire importo in cifre> € _____, _____, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad

<inserire importo in cifre > € _____, _____ <ove presenti>, così suddiviso:

a) Prezzo unitario della conduzione e gestione della singola intervista

CATI pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, _____ =

(_____ / _____) IVA esclusa, per la conduzione e gestione di un numero

indicativo di circa n. _____ interviste con tecnica CATI per la

realizzazione dell'Indagine <indicare il lotto di assegnazione>, per un

importo complessivo pari a € _____, _____ IVA esclusa;

b) <eventuale ripetere i contenuti della lettera a) con riferimento ad

ulteriori lotti di assegnazione>

2. Gli oneri per la sicurezza relativi a rischi da interferenze sono pari ad euro 0,00 iva esclusa.

3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

4. Il prezzo unitario per la conduzione e gestione della singola intervista, è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

5. Il corrispettivo verrà erogato in base al numero di interviste complete individuate secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e secondo

le risultanze delle verifiche di conformità operate ai sensi dell'Articolo 13

“Verifica di conformità e quota sospesa”.

6. L'Impresa prende atto e accetta che, in caso di mancato raggiungimento dei valori soglia, di cui al precedente Articolo 13, comma 20, AMP non corrisponderà la relativa quota calcolata secondo i criteri indicati nel suddetto Articolo 13 “Verifica di conformità e quota sospesa”.

7. L'Impresa prende atto e accetta che le interviste effettuate, eccedenti il campione richiesto, al fine di conseguire i valori soglia di cui al precedente Articolo 13, comma 20, non saranno conteggiate nel calcolo del corrispettivo.

8. Il corrispettivo unitario relativo alla conduzione e gestione delle interviste, individuato secondo quanto previsto dai precedenti commi, sarà corrisposto nel seguente modo:

- qualora sia raggiunto un grado di completezza pari o superiore *<al 75% o valore migliorativo offerto>*, AMP corrisponderà, per intero, il prezzo unitario per ciascuna intervista completa alla fine della rilevazione e all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente Articolo 13 “Verifica di conformità e quota sospesa”;

- qualora sia raggiunto un grado di completezza in misura inferiore *<al 75% o valore migliorativo offerto>* e sino a un valore inferiore del 10,5% rispetto al *<al 75% o valore migliorativo offerto>*, AMP corrisponderà il prezzo unitario per ciascuna intervista completa alla fine della rilevazione e all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente Articolo 13 “Verifica di conformità e quota sospesa”, al netto della quota sospesa, calcolata ai sensi dell'Articolo 13, comma 20, sino ad un massimo del 10%.

In caso di raggiungimento di una soglia inferiore di oltre il 10,50 % rispetto <a 75% o valore migliorativo offerto>, è fatta comunque salva l'applicazione di ulteriori penali ai sensi dell'Articolo 14 "Penali e rilievi".

9. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

10. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

Articolo 16. Fatturazione e pagamento

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente Articolo 15, comma 1, l'Impresa potrà emettere:

a) fattura di acconto, pari al 20% dell'importo complessivo indicato Articolo 15, comma 1, a seguito dell'effettuazione positiva verifica di funzionalità e rispondenza di cui all'Articolo 13, comma 2 e attestata dal verbale di cui Articolo 13, comma 4;

<eventuale ripetere i contenuti della lettera a) con riferimento ad ulteriori lotti di assegnazione>

b) fattura di acconto, pari al 60% dell'importo complessivo indicato Articolo 15, comma 1, a seguito dell'accettazione della consegna così come previsto dai punti 5.10 e 5.11 del Capitolato Speciale;

c) fattura a saldo al termine delle attività di rilevazione, al netto dell'importo di cui alle precedenti lett. a) e b), relativamente alle

interviste complete per le quali risulti positivamente conclusa la verifica di conformità del servizio ai sensi all'Articolo 13, comma 10, come attestato in sede della verifica di completezza di cui al punto 5.12 del Capitolato Speciale;

<eventuale ripetere i contenuti della lettera b) con riferimento ad ulteriori lotti di assegnazione>

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di subaffidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

3. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del

decreto di attuazione di cui sopra.

4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

5. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ e dovranno riportare in evidenza il

numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG)

_____. Il Fornitore dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura

(formato.xml), come determinato dal Decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze del 3 marzo 2013, n. 55, da inoltrare alla Committente

tramite l'apposito Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle

Entrate, utilizzando il codice univoco ufficio UFEL9H.

6. <nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

7. <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese

subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.

8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.

9. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

10. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13,

del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.

13. [<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI](#): Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Articolo 17. Garanzia definitiva

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive, "Risoluzione", "Penali e rilievi", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

7. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18. Recesso

1. La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi disciplinati dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto fiduciario sottostante il contratto medesimo.

2. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con

preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente e/o all'Amministrazione. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Articolo 19. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 20. Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che

sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.

Articolo 21. Risoluzione

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC , nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;

e) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di

cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

g) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

h) nei casi di cui agli articoli intitolati "Obblighi e adempimenti da parte dell'impresa", "Verifica di conformità e quota sospesa", "Penali e rilievi", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza", "Obblighi di riservatezza

i) L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

1. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

2. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna

a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

j) Trattamento dei dati personali”;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia

risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Committente incamererà la garanzia definitiva.

9. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 22. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto

disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico

bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Articolo 23. Obblighi di riservatezza

3. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

4. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara all’articolo 31 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante protempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente.

Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati

personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Articolo 25. Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012, pubblicati sul sito internet della Committente e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente.

3. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

4. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 26. Disposizioni finali

1. Il presente contratto è stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

2. Ogni spesa contrattuale relativa a bolli, copie, relativi diritti e onorari e quant'altro inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto, sarà a

carico del fornitore.

3. Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Torino

4. L'imposta di bollo è assolta mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate; i codici identificativi delle marche da bollo sono riportati in calce al presente contratto.

PER L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

.....

PER IL FORNITORE

.....

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato/Domicilio del progettista

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale

Spazio per indicazione valore, data emissione e codice identificativo delle marche da bollo